

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei gennaio duemilasei

26 gennaio 2006

In [REDACTED]

Avanti a me dott. [REDACTED] notaio in [REDACTED]

iscritto nel Collegio Notarile [REDACTED],

si sono personalmente presentati i signori:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali stipulano e convengono quanto segue.

[REDACTED] dichiara di vendere, come vende,



con ogni garanzia di legge, [REDACTED]

che accetta e compra l'intera piena proprietà di un fabbricato ex tabaccaia, in pessimo stato di manutenzione, posto in Terranuova Bracciolini, Fraz. Piantravigne, Loc. Fossato, corredato da resede di pertinenza, avente superficie inferiore a mq. cinquemila.

Sono compresi nella presente compravendita alcuni appezzamenti di terreno agricolo, limitrofi a quanto sopra descritto, della superficie complessiva di circa mq. 15.735.

Confini: [REDACTED], strada comunale di Piantravigne, [REDACTED] salvo altri.

Quanto sopra è distinto

al C.F.

del Comune di Terranuova Bracciolini,

in Foglio 4,

- p.lla 144, Fraz. Piantravigne s.n.c., piano T-1, unità collabenti, ed

al C.T.

in Foglio 4,

- p.lla 45, di Ha. 0.14.90, RDE 7,70, RAE 3,85,

- p.lla 46, di Ha. 1.21.70, RDE 62,85, RAE 31,43,

- p.lla 47, di Ha. 0.11.20, RDE 2,02, RAE 1,74,

- p.lla 175, di Ha. 0.00.98, fabbricato rurale, ed

in Foglio 5,

- p.lla 147, di Ha. 0.08.65, RDE 0,67, RAE 0,67.

I beni in oggetto sono pervenuti alla parte venditrice per atto di compravendita ai rogiti notaio [REDACTED]

[REDACTED] in data 4 ottobre 2000 rep. n. 55916, reg.to a Montevarchi il 24 ottobre 2000 al n. 1307 vol. 14 serie IV, e successivo atto di rettifica ai miei rogiti in data 10 gennaio 2006 rep. n. 44129, reg.to a Montevarchi il 17 gennaio 2006 al n. 47 serie 1.

La parte venditrice garantisce la piena proprietà e disponibilità dei beni in oggetto e la loro libertà da censi, livelli, diritti di terzi, trascrizioni ostative, ipoteche, privilegi e pesi in genere, ad eccezione dell'IPOTECA a favore della [REDACTED], iscritta ad Arezzo il 6 ottobre 2000 al n. 2739 Reg. Part., ben nota alle parti, che la parte venditrice si obbliga a cancellare a propria cura e spese nel più breve tempo possibile.

La vendita è fatta con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, usi e servitù attive e passive esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, e con la condominialità pro quota sulle cose comuni per legge, consuetudine, uso e destinazione.

La compravendita segue per il prezzo concordato fra le parti e dichiarato in Euro 403.000,00 (quattrocentotremila virgola zero zero), somma che le parti dichiarano sarà pagata con il parziale retribuito di mutuo da stipulare in data odierna dalla parte compratrice con la [REDACTED]

██████████, con atto ai miei rogiti, dandosi atto che
detta somma di Euro 403.000,00 dovrà essere accreditata, a
mezzo della stessa banca, nell'interesse della parte vendi-
trice quanto ad Euro 229.462,04, salvo conguaglio in conse-
guenza del dietim di cui appresso, sul conto corrente

██████████ presso la ██████████
██████████, mentre quanto ad Eu-

ro 173.537,96 oltre al dietim giornaliero saranno utilizza-
ti, su esplicita indicazione delle parti, ad estinzione di
quanto residuo del mutuo dell' ██████████
che ha originato la citata ipoteca iscritta in data 6 otto-

bre 2000 al n. 2739 reg. part.e precisandosi, altresì, che
la documentazione bancaria comprovante tale avvenuto accre-
ditamento costituirà quietanza e prova liberatoria per la
parte acquirente in ordine all'integrale pagamento del sud-
detto prezzo.

Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che dei detti Euro
403.000,00

- Euro 390.000,00 si riferiscono al fabbricato ex tabaccaia,
ed

- Euro 13.000,00 ai terreni.

Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni iscrizione ipote-
caria d'ufficio esonerando da ogni e qualsiasi responsabili-
tà il competente sig. Conservatore dei Registri Immobiliari.

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

Ch
gra

Fog

4

5

che le
N.T.A.

Si rilas

Terran

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO



52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
P.zza Repubblica, 17
Tel. 055.9194739/38/37
Fax 055.9194735
suap@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
edilizia@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
Partita IVA 00231100512

198



ALLEGATO * A * AL N. 18749 DI RACC.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA-PRIVATA-SPORTELLO UNICO

VISTA la richiesta presentata dal [redacted] in data 13/12/2005 prot. n° 24064;
VISTA la copia di estratto di mappa catastale allegata alla richiesta per l'individuazione catastale dei terreni;
VISTO l'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380;
VISTO il Piano Regolatore Generale vigente alla data ;

CERTIFICA

Che i terreni per i quali è stato richiesto il certificato di destinazione urbanistica ed individuabili negli elaborati grafici citati in premessa, ricadono nelle seguenti zone omogenee di Piano Regolatore Generale:

Foglio	Particella	Zona di P.R.G
4	45-144-175	RISPETTO STRADALE
	46-47	AGRICOLA SOTTOZONA E4
5	147	AGRICOLA SOTTOZONA E4

che le prescrizioni urbanistiche relative sono indicate, per ogni zona omogenea succitata, nell'allegato estratto delle N.T.A. del P.R.G. composto di n° 3 pagine.

Si rilascia il presente certificato in bollo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo l'art.30 del D.P.R. 06.06.2001 n°380.

Terranuova Bracciolini, li 20.12.2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ZONE "E"

a) Criteri di intervento delle trasformazioni territoriali in genere:

Ogni intervento di trasformazione territoriale deve tener conto delle caratteristiche culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio in cui deve inserirsi. Gli interventi sugli insediamenti devono essere tesi al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ricorrendo alla nuova edificazione solo quando non sussistano alternative e concorrendo, anche in questo caso, alla riqualificazione degli assetti territoriali esistenti.

b) Caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi di recupero:

Nella progettazione degli interventi di recupero del patrimonio esistente, compresi gli ampliamenti, si dovranno utilizzare materiali, forme e caratteri costruttivi che riprendano le caratteristiche dell'edificio esistente, valutando ipotesi diverse solo per una maggiore integrazione dell'edificio stesso nel contesto ambientale e culturale in cui si inserisce.

c) Demolizioni e ricostruzioni anche con trasferimenti di volumetria:

Al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione totale e parziale di edifici esistenti, in regola con le normative urbanistiche edilizie, ma in contrasto con l'ambiente e il paesaggio da tutelare e privi di qualsiasi valore storico e architettonico, e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 2 lettera a)- b)-f) del D.Leg.vo n. 490/99 alle seguenti condizioni:

- 1) il nuovo edificio risulti, per localizzazione, tipologia e caratteri costruttivi e di finitura coerente con l'ambiente e il paesaggio agrario e contribuisca alla riqualificazione del tessuto edilizio esistente;
- 2) il progetto di demolizione e costruzione sia sottoposto, per le verifiche sugli aspetti ambientali e paesaggistici, al parere della Commissione Edilizia integrale (o al parere del collegio degli esperti di cui alla Legge Regionale n. 52/99);
- 3) la eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire in zona a esclusiva o prevalente funzione agricola di proprietà del richiedente e dovrà essere compatibile con i criteri di intervento definiti dalla norma di zona delle presenti N.T.A.
- 4) la nuova volumetria da realizzare non dovrà comunque superare i 600 mc e non dovrà comunque superare il 50% della volumetria da demolire degli edifici esistenti con struttura in legno o metallo;
- 5) la costruzione del nuovo edificio non potrà avere inizio prima che sia terminata la demolizione dell'edificio esistente e la totale rimessa in pristino dei luoghi interessati dalla demolizione;
- 6) il progetto di demolizione e ricostruzione dovrà essere corredato da una relazione geologico- tecnica di fattibilità ai sensi della legislazione vigente;
- 7) E' altresì consentita:
 - la demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a instabilità idrogeologica o soggetti a movimenti franosi per i quali è stata emessa ordinanza di sgombrò o di inagibilità dell'edificio. La condizione precedentemente indicata deve essere certificata e documentata dal proponente, con apposita relazione tecnica -economica comprovante le condizioni di dissesto e le motivazioni economiche che giustificano la demolizione e ricostruzione. La ricostruzione dell'edificio dovrà rispettare le prescrizioni di cui ai punti 1)-2)-3)-5)-6) sopra indicate;
 - La demolizione e ricostruzione di edifici o parti di edifici condonati ai sensi della L.47/85, è sempre consentita, anche con diversa collocazione rispetto all'area pertinenziale, ma comunque adiacenti o nelle immediate vicinanze della stessa, purché motivata da esigenze paesaggistiche ambientali. La ricostruzione dell'edificio dovrà rispettare le prescrizioni di cui ai punti 1)-2)-3)-5)-6) sopra indicati e non dovrà superare i 600 mc di volume;
 - La demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve innovazioni necessarie per l'adeguamento strutturale e la riduzione delle dispersioni termiche.

d) Caratteristiche tipologiche e costruttive dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo:

La progettazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ove questi siano consentiti dalle specifiche norme di sottozona, dovrà individuare materiali, forme ed elementi tipologici che rispettino le tradizioni architettoniche del contesto territoriale, nonché il perseguimento di soluzioni tecniche della bio-edilizia, particolarmente tese al risparmio energetico anche tramite l'utilizzazione passiva di fonti energetiche rinnovabili; curando, tra l'altro, l'esposizione dell'edificio.

La superficie massima ammissibile dei vani abitabili di ogni unità abitativa è di mq. 110.
Le pareti esterne del fabbricato dovranno essere tinteggiate in terre chiare, sarà consentita la realizzazione di una batza in lastre di pietra o in intonaco color pietra.
Gli infissi dovranno essere in legno, le persiane e i portoni dovranno essere in legno verniciato color marrone o verde scuro; i serramenti delle aperture di accesso, agli annessi agricoli eventualmente previsti nell'edificio, che presentino superfici superiori a mq. 5, potranno essere realizzati in ferro o lamiera zincata, verniciati color marrone o piombo.
I prospetti si devono presentare lineari, senza marcapiani in vista e senza terrazzi o scale a sbalzo.
I tetti dovranno essere a falde inclinate di tipo ordinario, con copertura in tegole in cotto e gronde integralmente intonacate o realizzate con metodo tradizionale in legno e cotto. L'altezza massima non dovrà superare mq. 7,50.
Per i volumi di abitazione non dovrà essere superata la densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.
Le sistemazioni esterne dovranno prevedere alberature di essenze locali distribuite in funzione dell'esposizione dell'edificio; i percorsi e i piazzali dovranno essere realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche locali evitando per quanto possibile la impermeabilizzazione superficiale.

e) Caratteristiche tipologiche e costruttive dei nuovi annessi agricoli di superficie lorda inferiore a mq. 150:

Dovranno essere realizzati con prospetti lineari, con muri esterni interamente intonacati e tinteggiati in terre chiare, con pareti e portoni in legno verniciato color marrone o in metallo verniciati in marrone o piombo, eventuali finestre dovranno essere poste a quota superiore a ml. 1,50 dal piano esterno e dovranno essere realizzati in legno o in metallo verniciato come sopra.
Il tetto dovrà essere realizzato con le stesse caratteristiche già descritte per i nuovi edifici ad uso abitativo.
L'altezza in gronda non dovrà superare i ml. 2,5; una maggiore altezza dovrà essere documentata da specifiche esigenze funzionali.
Filari di alberature o siepi sempreverdi di essenze locali tipiche dovranno essere previsti sui lati che presentano maggior impatto visivo in rapporto alle caratteristiche ambientali del contesto territoriale.

f) Caratteristiche tipologiche e costruttive dei nuovi annessi agricoli di superficie lorda uguale o maggiore di mq. 150:

Dovranno essere utilizzati materiali, forme, tipologie e caratteristiche costruttive compatibili con le caratteristiche ambientali del contesto, curando con particolare attenzione la riduzione del loro impatto visivo in rapporto alle caratteristiche del contesto territoriale prevedendo apposite schemature con alberature di essenze tipiche locali.

g) Caratteristiche dei manufatti precari:

Ove consentita dalle specifiche norme di sottozona la installazione di manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole, anche per soggetti diversi dalle aziende agricole, è soggetta alle ulteriori prescrizioni definite dalle presenti norme.
La comunicazione al Sindaco per l'installazione di tali manufatti, salvo quanto previsto da specifici vincoli e normative vigenti, dovrà contenere anche la descrizione delle caratteristiche costruttive del manufatto da realizzare, queste dovranno garantire un livello di



oro del manufatto rispetto alle caratteristiche ambientali del contesto territoriale, l'uso di pareti con assi di legno dovrà garantire la erità e l'ordinata esecuzione dei prospetti; i tetti dei manufatti diversi dalle serre dovranno essere realizzati con materiali di re verde, cotto o marrone, con pendenze idonee.

unque la motivazione delle esigenze produttive dovrà evidenziare che il rapporto tra superficie lorda complessiva dei manufatti e previsti, comprese le serre e superficie del fondo da servire non supererà il 2%; tale limitazione non opera per le zone E 2. pegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato, comunque non superiore ad un anno, dovrà tenere l'esplicito riconoscimento che la mancata rimozione costituirà abuso edilizio ai sensi della normativa vigente. Nelle sottozone rite nella perimetrazione dell'Area Protetta di Interesse Locale, approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/98, sono consentiti, a fini didattici legati ad attività di promozione, valorizzazione, conoscenza del paesaggio agricolo e alla la dell'ambiente, la realizzazione di manufatti precari. Alla documentazione sopra indicata dovrà essere allegato il progetto educazione ambientale, che giustifichi e motivi la necessità della struttura precaria che dovrà comunque essere rimossa entro il odo di un anno dalla comunicazione al Sindaco. Il progetto di promozione, valorizzazione, conoscenza del paesaggio agricolo e la dell'ambiente dovrà essere approvato con Delibera della Giunta Municipale con valenza anche poliennale.

Mutamento di destinazione d'uso:

mutamento di destinazione d'uso di qualsiasi edificio rurale ed ad uso diverso, deve comunque essere compatibile con le atteristiche infrastrutturali dell'ambito territoriale su cui insiste con particolare riferimento alla rete viaria e ai servizi della mobilità, approvvigionamento idrico e alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti solidi. Tale mutamento di destinazione d'uso non deve ere fonte di inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria né fonte di rumori molesti.

Ampliamenti "una tantum":

ampliamenti "una tantum" previsti dalla legislazione vigente potranno essere realizzati, ove consentiti dalle specifiche norme di ozona, nel rispetto delle presenti norme generali e solo per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, sempre non comportino variazione di destinazione d'uso agricolo, né aumento di unità abitative, esclusivamente nei seguenti limiti:

per le residenze rurali un aumento volumetrico non superiore a mc. 100 al fine di ampliare la superficie dei vani abitabili entro il limite, previsto per nuove costruzioni, di mq. 110;

per gli annessi delle aziende agricole un ampliamento della volumetria in misura non superiore al 10% dell'esistente e comunque za superare i mc. 300.

Attrezzature per lo svago e lo sport a servizio esclusivo delle residenze e dell'agriturismo

e specificamente consentiti dalle norme di sottozona possono essere realizzate attrezzature per lo svago e lo sport limitatamente esigenze funzionali dell'insediamento servito; tali esigenze dovranno essere dimostrate con apposita relazione.

Attrezzature consistono in:

piscina di lunghezza non superiore a ml. 20 con pavimentazione di bordo vasca in cotto o pietra posati in modo permeabile la larghezza massima di ml. 6 e filari di alberature di essenze locali su almeno i due lati di maggior impatto visivo;

campi sportivi di tennis, pallacanestro, pallavolo, bocce, calcetto e spazi destinati al gioco per i bambini, le dimensioni non ono essere superiori ai minimi previsti per le rispettive attività agrituristiche, da realizzarsi esclusivamente in terra battuta o inerbata, a eventuali reti di protezione da collocarsi ove indispensabili, dell'altezza massima di ml. 3,5, realizzate con maglia di colore verde e mpre affiancate, sul lato esterno, da filari compatti di essenze arboree o arbustive locali;

percorsi pedonali ciclabili o ippovie in terra battuta utilizzando prioritariamente i tracciati esistenti.

localizzazione di tali attrezzature sarà consentita solo se i movimenti di terreno eventualmente necessari per la loro realizzazione n comportino, in nessun punto dell'area di intervento, differenze di quote altimetriche tra lo stato esistente e i piani di progetto del rdo vasca, o del campo sportivo o del percorso superiori a ml. 1.

n è comunque consentita la realizzazione di volumetrie diverse dai soli umi tecnici interrati necessari per il funzionamento della piscina.

soluzioni progettuali di tali attrezzature dovranno essere comunque tese al più attento inserimento ambientale e paesaggistico.

Recinzioni:

recinzioni in muratura sono ammesse esclusivamente ad integrazione ed in continuità con quelle esistenti. Nelle recinzioni a siepe ono essere utilizzate essenze vegetali locali. Altre recinzioni dovranno essere affiancate da siepi delle caratteristiche sopra indicate.

Distanze dei fabbricati dai confini di proprietà e dagli altri fabbricati:

nuove costruzioni e gli ampliamenti, ove consentiti, dovranno rispettare le seguenti distanze:

er le costruzioni ad uso abitativo e per gli annessi agricoli non al servizio della zootecnia ml. 5 dai confini di proprietà;

er le costruzioni al servizio della zootecnia: ml. 30 dai confini e ml. 15 dagli edifici ad uso abitativo interni alla proprietà; tali distanze. no da estendersi rispettivamente a ml. 50 dai confini e ml. 25 dagli edifici per allevamenti di suini.

suindicate distanze per le costruzioni al servizio della zootecnia possono essere ridotte, previo parere del medico delegato U.S.L. n particolare riguardo ai casi di miglioramento rispetto alla situazione esistente, o di utilizzazione di annessi esistenti.

Prevenzione di fenomeni alluvionali

trasformazioni morfologiche del territorio agricolo dovranno essere compatibili con la tutela idrologica e idraulica, evitando rruzione o l'abbandono del reticolo idraulico esistente.

no da considerarsi "interventi ammessi senza verifiche in merito al rischio idraulico in ambito A2", ai sensi dell'art. 3, comma 2, del C.R. 230/94 (così come integrata e modificata dalla D.C.R. n.12 del 25/01/2000) le realizzazioni di nuovi annessi agricoli, comprese le re, e gli ampliamenti di edifici rurali. Sono da considerarsi "interventi condizionati in ambito A2", ai sensi dell'art. 3, comma 3 della C.R. N. 230/94 le nuove edificazioni e le sistemazioni morfologiche diverse dagli interventi precedentemente elencati.

l'applicazione delle vigenti norme sulla riduzione della impermeabilizzazione superficiale si dovrà tendere ad evitare il nvogliamento delle acque piovane o corsi d'acqua o reti di scolo, anche tramite fognature, incentivando il ricorso alla dispersione percolare.

le zone di rispetto fluviale interne alle zone a prevalente funzione agricola si rimanda alla specifica normativa del P.R.G. vigente.

Al fine di tutelare il territorio rurale, le risorse naturali ambientali e il paesaggio, fino all'approvazione del R.U. nelle zone a prevalente zione agricola, così come indicate dalla L.R. n. 64/95 e successiva modifiche ed integrazioni, sono vietate le nuove costruzioni di nnessi agricoli di dimensioni superiori ai 300 mc oltre all'apertura e riattivazione di allevamenti animali, di ovicaprini, nonché impianti di otecnicia e acquacoltura di qualsiasi dimensione. E' comunque consentita la costruzione di annessi agricoli di dimensioni superiori a 0 mc. di aziende agricole con allevamento di bovini e ovino-caprino, esistenti e attive nel territorio comunale. Gli interventi sopra isquisite dovranno comunque rispettare le indicazioni di cui alla lettera f) ed l) dell'art. 28 delle presenti N.T.A. per i quali è necessario isquire il parere del collegio degli esperti ai sensi dell'art.10 comma 2° della L.R. n.52/99. Il collegio degli esperti dovrà valutare le mpabilità paesaggistica ambientale del progetto esecutivo con la tipologia forme, materiali e caratteristiche costruttive dell'intervento evisto.

Sottozona E4 (zone con prevalente funzione agricola di interesse paesaggistico)

In questa sottozona sono consentiti gli stessi interventi definiti per la sottozona E1 con le seguenti limitazioni:

- per la realizzazione di nuove costruzioni occorre dimostrare che i fondi sulla cui capacità produttiva si basa la necessità delle costruzioni stesse sono collocati in sottozona E1 per non più del 40% della loro superficie complessiva; altrimenti andranno localizzati in zona E1 salvo dimostrazione di inderogabili esigenze funzionali;
- per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttive del fondo, ovvero riferiti a fondi aventi superfici inferiori ai limiti di legge, anche per soggetti diversi dalle aziende agricole, il fondo in proprietà dovrà avere superficie di almeno mq. 15.000 e la superficie lorda totale degli annessi esistenti e previsti non dovrà superare mq. 50.

Aree di rispetto stradale

E' vietata in tali aree qualsiasi nuova costruzione anche di carattere provvisorio. La loro superficie non concorre ai fini del calcolo degli indici delle zone limitrofe. Gli ampliamenti di edifici esistenti ricadenti in tali aree, se ammessi a norma della L.R. 19/2/1979, n° 10 e delle presenti norme, non debbono comunque comportare avanzamento verso il fronte stradale.

Valgono per tali aree eventuali norme più restrittive contenute nella normativa della sottozona E più vicina.

Nelle aree di rispetto comprese fra la viabilità esistente o di P.R.G. e zone omogenee "F" o "D" o zone destinate ad attrezzature collettive o a verde pubblico potrà essere consentita la realizzazione di strade di accesso ove il P.R.G. non preveda apposita viabilità, in tali aree potrà inoltre essere prevista la realizzazione di parcheggi a condizione che sia realizzata un'aiuola spartitraffico di separazione dalla viabilità esistente o di P.R.G. di almeno ml. 5 di larghezza o comunque sufficiente per un'adeguata visibilità non recintata o sistemata a verde. Sarà facoltà del Comune espropriare tali aree per destinarle a parcheggi e verde pubblico.

Le fasce minime a protezione del nastro stradale, da osservarsi fuori del perimetro dei centri abitati sono quelle fissate dal P.R.G. e quando queste non siano esplicitamente indicate, restano valide quelle stabilite dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 147 del 26.04.1993.

Per la realizzazione della variante all'S.P.59 del capoluogo debbono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la viabilità stradale potrà subire eventuali varianti in corso d'opera esclusivamente all'interno della fascia di rispetto stradale prevista negli elaborati di piano, senza che si renda necessario l'adeguamento al P.R.G.
- b) gli elaborati del progetto esecutivo della strada dovranno essere corredati anche di un elaborato relativo alle opere di piantumazione al fine di mitigare l'impatto ambientale di ricucitura con il tessuto paesaggistico.

Tra le parti, ovviamente, non esistono vincoli di parentela

in linea retta nè rapporti di coniugio.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono assunte dalla parte compratrice.

La parte alienante mi consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni in oggetto, rilasciato in data 20 dicembre 2005, che si allega a questo atto sotto lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde di-

spesa avutane dalle parti tutte, dichiarando che dalla data del rilascio non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

La parte alienante da me notaio debitamente ammonita, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabi-

lità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, successive modifiche ed integrazioni, che l'opera è stata

realizzata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che suc-

cessivamente non sono state eseguite opere edilizie o muta-

menti di destinazione che abbiano comportato licenza, con-

cessione, o nulla osta edilizio.

Di questo atto scritto da persona fida e da me in due fogli

per sei facciate, ho dato lettura ai comparenti che l'approvano.